



**UNIRE**  
*gente e cavalli*  
DETERMINAZIONE N. 829 DEL 23/9/2011

**UFFICIO LEGALE – OGGETTO: PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI E SPESE LEGALI PER I SIGNORI MARZIALE, LIGUORI E CESARI A SEGUITO DI DECRETI INGIUNTIVI OTTENUTI PER IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TRIS.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011, n.111, istitutiva dell’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’Unire;

**VISTO** il decreto direttoriale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 18 dicembre 2007 relativo alla commissione di controllo della scommessa Tris, con il quale è stato, tra l’altro, stabilito che detta commissione, nominata con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 4 gennaio 2000, continui a svolgere la propria attività anche con riferimento alle cc.dd. “*scommesse di ippica nazionale*”;

**CONSIDERATO** che il citato decreto ha previsto un rimborso spese per il presidente della commissione di euro centoventisei per seduta, elevato a centocinquanta per le sedute notturne o festive nonché, per ciascun componente della commissione, di euro centocinque per seduta, elevato a centotrenta per le sedute notturne e festive, ponendo le spese per il funzionamento della commissione, ai sensi dell’art.1, comma 2, e dell’art.12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169 a carico dell’Unire;

**PRESO ATTO** che, con il citato decreto, sono stati individuati tutti i componenti del predetto organismo sia tra i funzionari dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (anche con riferimento al ruolo di presidente), sia tra i funzionari Assi, sia tra i funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali;

**ATTESO** che, a seguito della diversa organizzazione delle fasi di verifica dei risultati di gara, la commissione ha terminato la propria attività il 15 giugno 2008;

**PRESO ATTO** che, nel corso del 2008, i membri della commissione hanno inviato all'Agenzia richieste di pagamento delle somme loro spettanti;

**CONSIDERATO** che alcuni componenti della commissione, a seguito del mancato pagamento di quanto richiesto, hanno adito le vie giudiziarie ottenendo, a seguito di ricorso, decreti ingiuntivi dal Tribunale di Roma con i quali è stato ingiunto all'Assi di pagare le somme loro spettanti a titolo di rimborso spese;

**ATTESO** che l'Agenzia, a seguito del rigetto delle opposizioni proposte ad alcuni dei citati decreti ingiuntivi e del conseguente consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole alle proprie ragioni, ha deciso, onde evitare la probabile estensione del contenzioso da parte di altri componenti della commissione con il conseguente pagamento di ulteriori somme a titolo di spese processuali ed interessi legali, di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai componenti della commissione adottando, all'uopo, la determinazione n.595 in data 11 luglio 2011;

**CONSIDERATO** che la quantificazione dell'ammontare complessivo e degli importi dovuti a ciascun componente è avvenuta in base a quanto stabilito dal citato decreto direttoriale e ad una verifica compiuta sui verbali che la commissione ha stilato per ogni seduta di lavoro;

**CONSIDERATO** che, rispetto a quanto impegnato nel provvedimento n.595 dell'11 luglio 2011 per i signori Marziale, Liguori e Cesari residuano somme aggiuntive da versare a titolo di spese di procedura e di interessi legali sulla sorte capitale;

**PRESO ATTO** che tali somme devono formare oggetto di specifico provvedimento di impegno di spesa, non essendo stato oggetto della citata determinazione n.595/2011;

**VISTA** la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011, prot. 27637 secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Assi possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

**CONSIDERATO** che la spesa di che trattasi, essendo finalizzata al pagamento di somme dovute in forza di un decreto direttoriale di AAMS al fine di evitare ulteriore contenzioso con esito sfavorevole per l'Agenzia e, quindi, con aggravio delle spese di giudizio, è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, posto che un pagamento ritardato potrebbe dare esito ad altri provvedimenti di ingiunzione;

**VISTA** la nota prot. n. 9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Assi debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2010;

**TENUTO CONTO** altresì che le modalità di istituzione e di finanziamento della Commissione in oggetto, tali da escludere, ai sensi del precitato art.1, comma 2, e dell'art.12, comma 2, del d.P.R. n.169/1998, ogni determinazione dell'Assi in merito alla nomina dei componenti ed alla misura dei relativi compensi, fanno sì che la spesa connessa al funzionamento della stessa Commissione deve ritenersi non soggetta ai limiti di cui all'art. art. 29, comma 1, del decreto legge 223 del 4



UNIRE  
gente e cavalli

luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il cap. 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" e la compatibilità con il dodicesimo dello stanziamento previsto nel bilancio preventivo 2010;

#### DETERMINA

Di liquidare le somme spettanti ai signori Marco Marziale, Lorella Liguori e Simonetta Cesari le somme spettanti a titolo di interessi legali spese processuali in base ai decreti ingiuntivi rilasciati in loro favore dal Tribunale di Roma nella misura di seguito specificata:

1) **Marco Marziale:**

- interessi legali euro 100,35;
- spese decreto ingiuntivo euro 360,00 più spese generali 12,5%, CPA 4% e IVA 20%, per un totale di euro 505,44;

2) **Lorella Liguori:**

- importo di cui all'atto di precetto euro 1832,81 più spese generali 12,5%, CPA 4% e IVA 20%, per un totale di euro 2.573,27;

3) **Simonetta Cesari:**

- interessi legali euro 94,85;
- spese decreto ingiuntivo euro 300,00 più spese generali 12,5%, CPA 4% e IVA 20%, per un totale di euro 421,20;

Per un totale complessivo di euro 3.695,11.

La relativa spesa è impegnata sul capitolo cap. 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2011.

4/

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta

8-9-2011  
Servizio Amministrazione  
Prodotto d'Impiego